

# STUDIO LIVRAGHI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

## **CIRCOLARE LUGLIO 2017**

### **Possibile la notifica via Pec anche per le persone fisiche ed i soggetti non obbligati a munirsi di Pec**

I soggetti non tenuti per obbligo all'adozione di un indirizzo di Posta elettronica certificata possono richiedere che la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo possa avvenire all'indirizzo Pec dichiarato all'atto della richiesta. Il servizio telematico per la comunicazione dei dati consente di trasmettere la comunicazione dell'indirizzo Pec: l'Agenzia delle entrate invia un messaggio contenente un codice di validazione per verificarne l'esistenza e l'effettiva disponibilità per il richiedente e l'indirizzo Pec ha validità a decorrere dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta l'avvenuta ricezione.

### **Riapertura dei termini per l'accesso alla procedura di collaborazione volontaria per il rientro di capitali**

La richiesta di adesione alla *voluntary disclosure* deve essere presentata entro il 31 luglio 2017 e può essere rettificata o integrata entro il 30 settembre 2017. I termini per aderire sono stati riaperti dal D.L. n.193/2016 che ha previsto un ulteriore intervallo temporale, che va dal 24 ottobre 2016 al 31 luglio 2017, in cui è possibile accedere alla procedura di collaborazione volontaria. La riapertura dei termini si applica sia per l'emersione di attività estere sia per le violazioni dichiarative relative a imposte erariali nazionali, vale a dire imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, Irap, Iva e dei sostituti d'imposta, nonché in materia di contributi previdenziali.

## **LA MANOVRA CORRETTIVA È LEGGE**

È in vigore dallo scorso 23 giugno la L. 96/2017 di conversione del D.L. 50/2017, che apporta rilevanti modifiche a diverse disposizioni contenute nel decreto originario.

I temi toccati dalla c.d. "manovra correttiva", per citarne alcuni, spaziano un po' in tutti i settori, dall'Iva, alla compensazione dei crediti fiscali, al rientro dei capitali dall'estero (c.d. *voluntary bis*), alla disciplina delle locazioni brevi, fino ad arrivare ai ritocchi dell'agevolazione Ace e alla disciplina dei nuovi indici sintetici di affidabilità.

# STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

Articolo	Comma	Note di commento
1		<p style="text-align: center;"><b><i>Split Payment</i></b></p> <p>L'articolo in esame modifica la vigente disciplina recata dall'articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972 in materia di <i>split payment</i> (scissione dei pagamenti).</p> <p><b>Ambito applicativo</b> In particolare, si estende l'ambito applicativo di tale meccanismo a tutte le operazioni effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nei confronti delle P.A. inserite nel conto consolidato pubblicato dall'Istat;</li> <li>• a favore di soggetti non rientranti nel suddetto conto consolidato che però, come indica la relazione illustrativa, sono considerati ad “<i>alta affidabilità fiscale</i>”.</li> </ul> <p>In particolare l'estensione riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le società controllate direttamente dalla Presidenza del CdM e dai Ministeri;</li> <li>• le società controllate direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, unioni di Comuni;</li> <li>• le società a loro volta controllate direttamente o indirettamente, dalle suddette società (cioè quelle controllate dalla Presidenza del CdA e dai Ministeri e dagli Enti Locali, Città metropolitane e unioni di Comuni);</li> <li>• società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.</li> </ul> <p>La norma evidenzia che le disposizioni non si applicano agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.</p> <p><b>Richiesta al destinatario della fattura</b> Su richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni in commento. Saranno quindi soggetti all'applicazione dello <i>split payment</i> i cedenti e i prestatori in possesso di tale documentazione.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Efficacia nel tempo delle norme</b> Le norme sullo <i>split payment</i> si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione Europea; nello specifico con Decisione di autorizzazione 2017/784 del 25 aprile 2017 è stata fissata la scadenza dell'applicazione del nuovo meccanismo in parola al 30 giugno 2020.</p> </div> <p><b><i>Split</i> e ritenuta d'acconto convivono</b> Viene poi abrogata l'esclusione dall'applicazione dello <i>split payment</i> ai compensi per prestazioni di servizi sottoposti a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito o a titolo di acconto; pertanto anche detti emolumenti (che possono riassumersi come compensi a</p>

# STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

favore dei lavoratori autonomi) saranno assoggettati alle modalità della scissione dei pagamenti qualora le operazioni vengano effettuate nei confronti della P.A. così come ora individuata per effetto delle citate disposizioni estensive.

### **Disposizioni attuative**

Con apposito Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che doveva emanarsi entro il 23 maggio 2017, si individuano i soggetti a cui si estende lo *split payment* e si definiscono le disposizioni di attuazione della presente disciplina.

### **Decorrenza**

Le nuove disposizioni si applicheranno alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

### **Indici sintetici di affidabilità fiscale**

La disposizione disciplina l'introduzione di indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e di rafforzare la collaborazione tra questi ultimi con l'Amministrazione finanziaria; si precisa che dall'attuazione delle disposizioni volte a implementare la nuova disciplina non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Detti indici rappresentano la sintesi di indicatori elementari volti a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentirgli l'accesso al regime premiale.

In via sintetica viene previsto che:

- gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo di imposta per il quale sono applicati; le eventuali integrazioni, correlate anche a modifiche normative e ad andamenti economici e di mercato sono approvate entro il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate. Gli indici sono soggetti a revisione almeno biennale;
- i contribuenti destinatari degli indici dichiarano dati economici, contabili e strutturali rilevanti per la loro applicazione;
- l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o degli intermediari appositi programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati in argomento; inoltre rende disponibili gli elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli indici;

# STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

- non si applicano gli indici nei periodi d'imposta in cui il contribuente ha iniziato o cessato l'attività o si trova in condizioni di non normale attività o dichiarati ricavi di ammontare superiore al limite che sarà stabilito con decreto di approvazione o revisione dei relativi indici. Ulteriori casi di esclusione dell'applicabilità potranno essere individuati con Decreto Ministeriale;
- con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una Commissione di esperti, svolgenti attività a titolo gratuito e senza rimborso delle spese eventualmente sostenute, con funzioni consultive;
- per i periodi in cui trovano applicazione gli indici i contribuenti possono integrare i redditi non risultanti dalle scritture contabili per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale. Queste ulteriori componenti positive rilevano ai fini delle imposte dirette e dell'Irap e determinano un maggior volume di affari ai fini dell'Iva (con aliquota media). Per tali integrazioni non sono dovute sanzioni e interessi a condizione che il versamento venga effettuato entro i termini e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi;
- in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale sono riconosciuti dei benefici (regime premiale) che possono riassumersi in esoneri dall'apposizione dei visti di conformità per compensazione di crediti o rimborsi Iva entro un certo importo, esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative, esclusione di accertamenti basati su presunzioni semplici nonché della determinazione sintetica del reddito, anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento da parte degli uffici amministrativi;
- con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale ai quali è collegato il regime premiale;
- l'Agenzia delle entrate e il Corpo della GdF, ognuno nell'ambito della propria attività di controllo, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici;
- alla società a cui è stata affidata l'elaborazione degli studi di settore si affida anche l'elaborazione degli indicatori in parola;
- si prevedono sanzioni in caso di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici o di comunicazione inesatta o incompleta. L'Agenzia delle entrate prima della contestazione delle violazioni mette a disposizione del contribuente le informazioni in suo possesso al fine di permettergli di correggere spontaneamente gli errori commessi; di questo comportamento si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione. Nei casi di omissione della comunicazione l'Agenzia delle entrate può procedere, previo contraddittorio, all'accertamento induttivo dell'imposta sui redditi, dell'Irap e dell'Iva;

STUDIO  
**LIVRAGHI**  
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

• le norme in tema di parametri e studi di settore cessano di avere effetto a decorrere dai periodi d'imposta in cui si applicano gli indici. Le norme riferite agli studi di settore si intendono riferite anche agli indici.

***Transfer pricing***

Sostituendo il comma 7, articolo 110, Tuir, si abbandona il metodo di determinazione del prezzo secondo il criterio del “*valore normale*” a favore dell'applicazione del criterio della determinazione del prezzo secondo condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, qualora da ciò ne derivi un aumento del reddito. Lo stesso criterio trova applicazione anche nel caso di diminuzione del reddito, ma solo qualora ricorrano le condizioni espressamente previste nell'articolo 31-*quater*, D.P.R. 600/1973, introdotto ex novo dal presente articolo.

Il nuovo articolo 31-*quater* prevede che le rettifiche in diminuzione del reddito, derivanti dalla disciplina in argomento, possono essere riconosciute nei seguenti casi:

- in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi;
- a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti;
- a seguito di istanza da parte del contribuente, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni. Qualora ne ricorrano i presupposti il contribuente avrà facoltà di richiedere l'attivazione delle procedure amichevoli di cui sopra.

Le condizioni suddette risultano effettivamente più ampie rispetto a quelle previgenti che ammettevano le variazioni in diminuzione del reddito solo nel caso di procedure amichevoli tra Stati.

# STUDIO LIVRAGHI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

## FAC SIMILE RICHIESTA INCLUSIONE SOGGETTI PASSIVI SPLIT PAYMENT

Nella circolare mensile dello scorso giugno abbiamo evidenziato come l'articolo 1, D.L. 50/2017 abbia modificato a decorrere dal 1° luglio l'ambito applicativo dello *split payment* di cui all'articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972.

In particolare la “manovra correttiva” ha esteso il meccanismo dello *split payment* ai professionisti (soggetti inizialmente esclusi per effetto dell'applicazione in fattura della ritenuta alla fonte a titolo di acconto) e ha ampliato lo spettro dei destinatari andando ad estenderlo a tutte le operazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato pubblicato dall'Istat (*ex* articolo 1, comma 2, L. 196/2009), tra cui si annoverano gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali.

La scissione dei pagamenti si applica inoltre alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

- società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1) e 2), cod. civ. (maggioranza o influenza in assemblea), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ. (maggioranza in assemblea), direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, unioni di Comuni;
- società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ. (maggioranza in assemblea), dalle società appena indicate, anche se quotate, ovvero rientrati nell'elenco Istat delle P.A.;
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana (con il decreto del Mef di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario).

Lo scorso 27 giugno il Mef, con apposito decreto, ha emanato le specifiche disposizioni attuative del novellato meccanismo dello *split payment*, ne deriva che dallo scorso 1° luglio 2017 anche i professionisti, così come ogni soggetto che svolga la propria attività verso soggetti interessati dall'ambito applicativo della scissione dei pagamenti come sopra individuati, dovranno applicare lo *split payment* a partire dalle operazioni fatturate da tale data.



Non saranno di contro interessate dal meccanismo della scissione dei pagamenti le fatture emesse fino al 30.6.2017, ma solo quelle emessa dal 1° luglio 2017.

L'immediata conseguenza pratica per il professionista e per l'azienda è la mancata corresponsione da parte del proprio cliente dell'imposta sul valore aggiunto. In particolare per i soggetti interessati anche dall'applicazione della ritenuta alla fonte l'applicazione della scissione dei pagamenti comporterà sia la trattenuta della ritenuta d'acconto sia quella dell'iva con evidente effetto riduttivo sulla liquidità.

STUDIO  
**LIVRAGHI**  
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

Per effetto delle novità commentate la fattura emessa in *split payment* acquirerà quindi la seguente forma (per completezza si fa l'esempio del professionista).

Spett.le ..... Spa  
Verona, Via .....  
P Iva .....

Verona, 1 luglio 2017

Fattura n. ..../2017  
Competenze per la redazione .....

Compenso lordo	971,90
Contributo integrativo 4%	38,88
Iva	222,35
<b>TOTALE FATTURA</b>	<b><u>1.233,13</u></b>
Ritenuta d'acconto	- 194,38
Iva a Vs. carico <i>ex</i> articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972	- 222,37
Netto a pagare	816,40

**Operazione con “scissione dei pagamenti” *ex* articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972**

Al fine di identificare i clienti rientranti nelle casistiche di cui sopra, non sempre facilmente individuabili, sarà possibile, così come previsto dal comma 1-*quater* dell'articolo 1, D.L. 50/2017, richiedere all'acquirente/committente l'emissione di una dichiarazione/documento attestante la propria riconducibilità ai soggetti cui si applica il meccanismo dello *split payment*, si propone di seguito un *fac simile* di richiesta da inviare ai propri clienti.

STUDIO  
**LIVRAGHI**  
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

Spettabile .....

In relazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1-*quater*, D.L. 50/2017 convertito in legge il 14/06/2017 che prevede l'estensione della applicazione della scissione dei pagamenti (*split payment*), siamo con la presente a chiederVi di volerVi comunicare formalmente l'eventuale inclusione della Vostra spett.le società in una delle categorie ricomprese nel D.L. in oggetto per le quali è prevista ed obbligatoria l'applicazione dello *split payment*.

In caso positivo Vi chiediamo di farci pervenire la comunicazione ufficiale entro e non oltre il ..... a mezzo pec all'indirizzo .....

Cordiali saluti

Si ricorda inoltre che il nuovo decreto contiene, tra le novità, anche modifiche concernenti il versamento dell'imposta. In particolare le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, possono facoltativamente versare l'Iva direttamente all'Erario entro il giorno 16 del mese successivo a quello di esigibilità ovvero farla confluire nelle ordinarie liquidazioni periodiche.

Inoltre per i nuovi "uffici della P.A." per i quali trova applicazione dallo scorso 1° luglio lo *split payment* è prevista una deroga ai fini dell'adeguamento dei sistemi contabili, essi potranno, difatti accantonare l'imposta ricevuta e versarla entro il 16 novembre 2017. Allo stesso modo anche le "società" coinvolte per la prima volta dal meccanismo dello *split* potranno annotare le fatture per le quali l'esigibilità si verifica dal 1° luglio 2017 al 30 novembre 2017 e provvedere al relativo versamento dell'imposta entro il 18 dicembre 2017.

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

Dott. Alberto Livraghi